



Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

Data Seduta 28/04/2016

**OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE A VALERE DAL 1/1/2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, nella Sala "Ilaria Alpi" Via Persicetana, 226, come prescritto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore nonchè della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2012 di individuazione in via temporanea della nuova sede comunale e dell'art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sara Balduzzi, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione.

L'ordine del giorno porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Pres.</u>	<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Pres.</u>
1	BALDUZZI Sara	P	12	TARTARI Mattia	P
2	BROGLIA Claudio	P	13	PALLI Enrico Maria	P
3	GHELFI Federico	P	14	RESTA Rosanna	P
4	GUELI Angela	P	15	MANCINI Emanuele	P
5	PATALINO Pietro	P	16	ABBATI Magda	P
6	TOMMASINI Francesco	P	17	CUCCOLI Germano	P
7	GHELFI Paolo	P			
8	ZANIBONI Valeria	P			
9	BOVINA Benedetto	P			
10	BERGAMINI Annalisa	P			
11	GAMBUZZI Alessandro	P			

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: **ROVERI MARIA PIA, TAMBURELLA GIUSEPPE, MARTELLI MARCO, NANNETTI MARIAROSA.**

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Ronsivalle.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: **GAMBUZZI Alessandro, ZANIBONI Valeria, CUCCOLI Germano.**

Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE A VALERE DAL 1/1/2016.

Il **Sindaco**, in merito all'oggetto n. 7 dell'ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione.

Per quanto attiene agli interventi relativi al presente atto, si rimanda alla successiva deliberazione di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione 2016/2017/2018 n. 28 del 28/04/2016.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL'ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT

Quindi

IL Consiglio Comunale

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU – Imposta Municipale propria – approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 26/04/2012, esecutiva, in applicazione della normativa recata dall'art.13 del D.L. 201/2011 poi convertito con modificazioni in Legge n.214/2011 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 22/05/2014, esecutiva;

Visto l'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Stabilità 2016) ed in particolare i commi dal 10 al 15 e 53, modificativi dell'art.13 del D.L. 201/2011 conv. in Legge n.214/2011 istitutivo dell'Imposta Municipale propria – IMU – per quanto riguarda fra l'altro:

- comma 10: riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado con contratto registrato e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, purché il comodante risieda nello stesso comune e possieda un solo immobile oltre a quello concesso in comodato e lo utilizzi quale propria abitazione principale;
- comma 13: esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (C.D.) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola e indipendentemente dalla loro ubicazione e conseguente abrogazione delle riduzioni d'imposta correlate al valore dei terreni operanti in loro favore fino al 2015 compreso;
- comma 53: riduzione del 25% dell'aliquota stabilita per le locazioni a canone concordato di cui alla legge 431/98;

Rilevato che a seguito delle numerose modifiche apportate al *sistema sanzionatorio* di cui al D.Lgs.471- 472 e 473 del 1997, operate nel corso del 2015 e vigenti già a partire dagli atti sanzionatori emessi dal 1/01/2016, si ritiene opportuno prevedere al comma 1) dell'art.11 del Regolamento IMU allegato un rimando generale alla normativa nazionale sopra richiamata e l'aggiunta del comma 2) dedicato alla c.d. "Recidiva Triennale" prevista a partire dal 1/1/2016, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 158/2015;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover adeguare il testo regolamentare vigente, operando le opportune modifiche e integrazioni, applicabili per il calcolo IMU già a valere dall'1/01/2016;

Visto il Decreto Ministeriale 1 marzo 2016 con il quale si differisce ulteriormente al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2016 da parte degli Enti Locali;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare politiche finanziarie, politiche del personale, Statuto, Regolamenti e per l'esercizio delle funzioni di garanzia e controllo, riunitasi in data 11/04/2016, così come risulta dal verbale depositato agli atti;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 17 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 17 voti favorevoli

Delibera

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 28/04/2016

1. Di provvedere, per quanto in premessa esposto, all'aggiornamento del regolamento per l'applicazione dell'IMU – Imposta Municipale Propria apportando modifiche, abrogazioni e introducendo nuovi articoli come di seguito riportato:

<p style="text-align: center;">Articolo 1 OGGETTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Propria – istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, nonché dall'art.13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in legge n.214 del 22 dicembre 2011;</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative regolamentari vigenti;</p> <p>3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 come modificati dal D.Lgs.23/2011.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 OGGETTO</p> <p>.....omissis</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA</p> <p>1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli di cui all'art.2 del D.Lgs.n.504/1992, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze limitatamente ad una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 E C/7.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA</p> <p>.....omissis</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 SOGGETTO PASSIVO</p> <p>1. Soggetti passivi dell'IMU - Imposta Municipale Propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, arre edificabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.</p> <p>2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;</p> <p>3. Per gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 SOGGETTO PASSIVO</p> <p>....omissis</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 AREA EDIFICABILE E CASI DI NON EDIFICABILITA'</p> <p>1. Ai sensi dell'art.2 c.1 lettera b) del D.Lgs. n.504/92 un'area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e/o Provincia e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 AREA EDIFICABILE E CASI DI NON EDIFICABILITA'</p> <p>..... omissis</p>

<p>2. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art.5 c.5 del D.Lgs. n.504/'92, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera della Giunta Comunale si determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi in comune commercio di riferimento per il territorio comunale;</p> <p>3. La norma del comma precedente si applica anche alle aree non specificatamente classificate nel P.S.C. come edificabili ma effettivamente utilizzate ai fini edificatori e a quelle risultanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5 c.6 del D.Lgs. n.504/'92.</p> <p>4. Ai sensi dell'art.59 comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.446/'97 le aree edificabili possono corrispondere l'IMU come i terreni agricoli sulla base del reddito dominicale degli stessi a condizione che siano possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, anche pensionati; conseguentemente la <i>finzione giuridica</i> non opera nel caso in cui il terreno sia condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.</p> <p>5. Nel caso in cui le aree di cui al precedente comma 4 siano possedute in comproprietà fra più persone fisiche, delle quali solo alcune possiedano la qualifica di coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale, le stesse si considerano non edificabili per tutti i soggetti, quindi il versamento dell'imposta si dovrà effettuare unicamente sulla base del reddito dominicale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>1) Ai sensi del c.2 dell'art.13 del richiamato D.L. 201/2011 conv. in legge n.214/2011, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo <i>ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</i>. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Comma 2 abrogato ai sensi di quanto disposto dal c.707 art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>.... omissis</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 bis ALTRE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>1) Ai sensi di quanto disposto al c.707 art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014) si ritiene</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 bis ALTRE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>1) Ai sensi di quanto disposto al c.10 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015,</p>

<p><i>applicabile l'aliquota ridotta e la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, anche alle seguenti fattispecie:</i></p> <p><i>a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</i></p> <p><i>b) l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;</i></p>	<p><i>n.208 (Stabilità 2016) si ritiene applicabile l'aliquota ridotta e la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze alle seguenti fattispecie:</i></p> <p><i>a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</i></p> <p><i>b) una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE <i>già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</i>, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 FABBRICATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI</p> <p>1. L'esenzione di cui all'art.7 c.1, lett. a) del D.Lgs. n.504/'92 si applica soltanto ai fabbricati posseduti e direttamente utilizzati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e posti nel proprio territorio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 FABBRICATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI</p> <p>... omissis</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 FABBRICATI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS</p> <p>1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n.504/'92 si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a) della legge 20.05.1985 n.222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia...", a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore;</p> <p>2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7, comma 1, lett.i) del D.Lgs. n.504/'92 si applica anche agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997, n.460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art.11 dello stesso decreto, fatta salva la quota di pertinenza dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 FABBRICATI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS</p> <p>.....omissis</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 7 bis FATTISPECIE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</p> <p>1) Ai sensi di quanto ulteriormente disposto dal c.708 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014) a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Municipale Propria NON si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c.8 art.13 D.L. 201/2011 conv. con modif. in legge n.214/2011</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 bis ALTRE FATTISPECIE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</p> <p>1)omissis</p> <p>2) <i>ai sensi dell'art.1 c.13 della legge n.208/2015 (Stabilità 2016) a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:</i></p> <p style="margin-left: 40px;">a) <i>posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</i></p> <p style="margin-left: 40px;">b) <i>a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (c.d. Partecipanza Agraria)</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 LOCAZIONI CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO</p> <p>1. E' prevista la possibilità di stabilire un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze concesse in affitto con regolare contratto a canone "concordato" stipulato ai sensi dell'art.2 commi 3/4/5 della legge 431/'98;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 LOCAZIONI CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO</p> <p>1. <i>Ai sensi dell'art.13 c.6 del DL n.201/2011 è prevista la possibilità di stabilire un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze concesse in affitto con regolare contratto a canone "concordato" stipulato ai sensi della legge 431/'98;</i></p> <p>2. <i>A partire dal 2016 ai sensi dell'art.1 c. 53 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/'98, è stabilita una riduzione del 25% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota agevolata di cui al precedente comma;</i></p> <p>3. <i>Ai fini dell'applicazione della riduzione sopra riportata, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, corredata dalla copia del contratto di locazione registrato in parola.</i></p>
	<p style="text-align: center;">ART. 8 bis UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO</p> <p>1) <i>Ai sensi dell'art.1 c.10 della legge n.208/2015 (Stabilità 2016) la base imponibile è ridotta alla metà per le unità immobiliari concesse in</i></p>

	<p>comodato dal soggetto passivo a parenti e affini in linea retta ed entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;</p> <p>2) Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello ministeriale di dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p>
<p align="center">Articolo 9 FABBRICATI NON LOCATI E/O A DISPOSIZIONE</p> <p>1. Ai fabbricati non locati e/o a disposizione possono essere applicate aliquote differenziate.</p>	<p align="center">Articolo 9 FABBRICATI NON LOCATI E/O A DISPOSIZIONE</p> <p>..... omissis</p>
<p align="center">Articolo 10 ATTIVITA' DI CONTROLLO</p> <p>1. Il servizio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere di tutti gli adempimenti che competono al contribuente o ad altri soggetti per legge o per regolamento;</p> <p>2. Qualora nel corso di tali attività si riscontrino inadempimenti o errori ancora sanabili in base alla normativa sul ravvedimento operoso introdotto dal nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 1.4.1998, prima di emettere atti sanzionatori l'ufficio invita il contribuente a fornire chiarimenti e documentazione integrativa mediante lettera raccomandata e provvede ad informarlo degli eventuali istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare;</p>	<p align="center">Articolo 10 ATTIVITA' DI CONTROLLO</p> <p>..... omissis</p>
<p align="center">Articolo 11 SANZIONI</p> <p>1. In caso di versamento in acconto e/o a saldo correttamente calcolato ma tardivamente effettuato e se il ritardo non supera i trenta giorni, si applica la sanzione del trenta per cento (stabilita dall'art.13 D.Lgs. 471/'97) come ridotta ai sensi della normativa del ravvedimento operoso introdotto dall'art.13 del D.Lgs. 472/'97 "Nuovo sistema sanzionatorio".</p>	<p align="center">Articolo 11 SANZIONI</p> <p>1. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni si rimanda alla normativa nazionale in materia di cui ai D.Lgss. nn.471/472/473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni ;</p> <p>2. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.471/'97 come sostituito dall'art.16 del D.lgs.158/2015 le sanzioni sono aumentate fino alla metà nei</p>

	<p><i>confronti di chi, nei tre anni precedenti abbia commesso altra violazione della stessa indole.</i></p> <p>3. <i>l'aumento di cui al precedente comma 2) sarà suddiviso in tre parti da applicarsi in misura crescente in funzione del numero degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dello stesso contribuente nel triennio precedente.</i></p>				
<p style="text-align: center;">Articolo 12 COMPENSI INCENTIVANTI</p> <p>1. Ai sensi dell'art.3 c.57 della legge 23.12.1996, n.662 "Finanziaria per l'anno 1997" come riportato nel D.Lgs. n.446/'97 art.59 lettera p) e da ultimo come stabilito anche al comma 6 dell'art.14 del D.Lgs.n.23/2011, una percentuale delle somme definitivamente accertate a seguito emissione avvisi accertamento IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione annuale di compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 COMPENSI INCENTIVANTI</p> <p>... omissis</p>				
<p style="text-align: center;">Articolo 13 VERSAMENTI</p> <p>1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.</p> <p>2. In caso di versamento effettuato correttamente e nei termini ma di spettanza di altro Comune, su segnalazione del contribuente si provvede ad effettuare il giroconto al Comune interessato. Parimenti si riterrà validamente effettuato il versamento pervenuto da giroconto di altro Comune a favore del contribuente che ha tempestivamente versato l'imposta anche se a comune incompetente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 VERSAMENTI</p> <p>.... Omissis;</p>				
<p style="text-align: center;">Articolo 14 DILAZIONI E RATEIZZAZIONI</p> <p>1. Il Funzionario Responsabile IMU, su istanza motivata del contribuente, concede rateazioni degli importi dovuti a seguito notifica di atti sanzionatori secondo le condizioni di seguito indicate:</p> <table border="1" data-bbox="153 1648 842 2065"> <tr> <td data-bbox="153 1648 336 1877"> Importo singolo atto da € 700,00 e fino a € 1.500,00 </td> <td data-bbox="336 1648 842 1877"> Rateazione in max 6 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="153 1877 336 2065"> Importo singolo atto oltre € 1.500,00 </td> <td data-bbox="336 1877 842 2065"> Rateazione in max 12 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato. </td> </tr> </table>	Importo singolo atto da € 700,00 e fino a € 1.500,00	Rateazione in max 6 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.	Importo singolo atto oltre € 1.500,00	Rateazione in max 12 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.	<p style="text-align: center;">Articolo 14 DILAZIONI E RATEIZZAZIONI</p> <p>..... omissis;</p>
Importo singolo atto da € 700,00 e fino a € 1.500,00	Rateazione in max 6 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.				
Importo singolo atto oltre € 1.500,00	Rateazione in max 12 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.				

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 28/04/2016

<p>2. Il mancato pagamento di una delle rate comporta la perdita del beneficio e il pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>..... Omissis;</p>

2. Di approvare il testo coordinato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria – IMU -, a valere dall'1/01/2016, allegato e facente parte integrante della presente deliberazione;
3. Di dare mandato al competente Servizio Tributi per la pubblicazione della presente deliberazione, da effettuarsi in via telematica sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 ai sensi dell'art.1 c.10 Legge 208/2015 Stabilità 2016.

Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 17 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 17 voti favorevoli

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.

LP/ba/Allegato



Città di Crevalcore

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2012
- Modificato a valere dal 1/1/2014 con delibera Consiglio Comunale n.25 del 22/05/2014
- Modificato a valere dall'1/01/2016 con delibera Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016

INDICE E SOMMARIO

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA
- Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 4 - AREA EDIFICABILE E CASI DI NON EDIFICABILITA'
- Art. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
- Art. 5 bis - ALTRE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 6 - FABBRICATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
- Art. 7 - FABBRICATI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS
- Art. 7 bis - FATTISPECIE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
- Art. 8 - LOCAZIONI CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO
- Art. 8bis – UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO a parenti I° grado*
- Art. 9 - FABBRICATI NON LOCATI E/O A DISPOSIZIONE
- Art.10 - ATTIVITA' DI CONTROLLO
- Art.11 - SANZIONI
- Art.12 - COMPENSI INCENTIVANTI
- Art.13 - VERSAMENTI
- Art.14 - DILAZIONI E RATEIZZAZIONI
- Art.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Propria – istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, nonché dall'art.13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in legge n.214 del 22 dicembre 2011;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative regolamentari vigenti;
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 come modificati dal D.Lgs.23/2011.

Articolo 2 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli di cui all'art.2 del D.Lgs.n.504/1992, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze limitatamente ad una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 E C/7.

Articolo 3 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'IMU - Imposta Municipale Propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, arre edificabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;
3. Per gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata.

Articolo 4 AREA EDIFICABILE E CASI DI NON EDIFICABILITA'

1. Ai sensi dell'art.2 c.1 lettera b) del D.Lgs.n.504/'92 un'area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e/o Provincia e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
2. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art.5 c.5 del D.Lgs. n.504/'92, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera della Giunta Comunale si determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi in comune commercio di riferimento per il territorio comunale;
3. La norma del comma precedente si applica anche alle aree non specificatamente classificate nel P.S.C. come edificabili ma effettivamente utilizzate ai fini edificatori e a quelle risultanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5 c.6 del D.Lgs. n.504/'92.

4. Ai sensi dell'art.59 comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.446/'97 le aree edificabili possono corrispondere l'IMU come i terreni agricoli sulla base del reddito dominicale degli stessi a condizione che siano possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, anche pensionati; conseguentemente la *finzione giuridica* non opera nel caso in cui il terreno sia condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

5. Nel caso in cui le aree di cui al precedente comma 4 siano possedute in comproprietà fra più persone fisiche, delle quali solo alcune possiedano la qualifica di coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale, le stesse si considerano non edificabili per tutti i soggetti, quindi il versamento dell'imposta si dovrà effettuare unicamente sulla base del reddito dominicale.

Articolo 5 **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

1. Ai sensi del c.2 dell'art.13 del richiamato D.L. 201/2011 conv. in legge n.214/2011, per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

2. abrogato - *ai sensi di quanto disposto dal c.707 art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014)*

Articolo 5 bis **ALTRE FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. *Ai sensi di quanto disposto al c.10 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Stabilità 2016) si ritiene applicabile l'aliquota ridotta e la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze alle seguenti fattispecie:*

a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa **non** risulti locata;

b) *una sola* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE *già pensionati nei rispettivi paesi di residenza*, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 6 **FABBRICATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI**

1. L'esenzione di cui all'art.7 c.1, lett. a) del D.Lgs. n.504/'92 si applica soltanto ai

fabbricati posseduti e direttamente utilizzati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e posti nel proprio territorio.

Articolo 7

FABBRICATI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n.504/'92 si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali **esclusivamente** per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a) della legge 20.05.1985 n.222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia...", a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore;
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art.7, comma 1, lett.i) del D.Lgs. n.504/'92 si applica anche agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997, n.460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art.11 dello stesso decreto, fatta salva la quota di pertinenza dello Stato.

Articolo 7 bis

FATTISPECIE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. Ai sensi di quanto ulteriormente disposto dal c.708 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014) a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Municipale Propria **NON** si applica ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al c.8 art.13 D.L. 201/2011 conv. con modif. in legge n.214/2011;
2. Ai sensi dell'art.1 c.13 della legge n.208/2015 (Stabilità 2016) a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (c.d. Partecipanza Agraria)

Articolo 8

LOCAZIONI CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO

1. Ai sensi dell'art.13 c.6 del D.L. n.201/2011 è prevista la possibilità di stabilire un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze concesse in affitto con regolare contratto a canone "concordato" stipulato ai sensi della legge 431/'98;
2. A partire dal 2016 ai sensi dell'art.1 c. 53 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/'98, **è stabilita una riduzione del 25% dell'imposta** calcolata sulla

base dell'aliquota agevolata di cui al precedente comma;

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione sopra riportata, **il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU** entro il 30 giugno dell'anno successivo, corredata dalla copia del contratto di locazione registrato in parola.

ART. 8 bis UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

1. Ai sensi dell'art.1 c.10 della legge n.208/2015 (Stabilità 2016) **la base imponibile è ridotta alla metà** per le unità immobiliari concesse in **comodato** dal soggetto passivo a parenti e affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, **a condizione** che il contratto **sia registrato** e che il comodante possieda **un solo immobile** in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente **nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

2. Il beneficio **si applica anche** nel caso in cui il comodante **oltre** all'immobile concesso in comodato possieda **nello stesso comune** un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, **il soggetto passivo attesta** il possesso dei suddetti requisiti nel modello ministeriale di **dichiarazione IMU** da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 9 FABBRICATI NON LOCATI E/O A DISPOSIZIONE

1. Ai fabbricati non locati e/o a disposizione possono essere applicate aliquote differenziate.

Articolo 10 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il servizio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere di tutti gli adempimenti che competono al contribuente o ad altri soggetti per legge o per regolamento;

2. Qualora nel corso di tali attività si riscontrino inadempimenti o errori ancora sanabili in base alla normativa sul ravvedimento operoso introdotto dal nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 1.4.1998, prima di emettere atti sanzionatori l'ufficio invita il contribuente a fornire chiarimenti e documentazione integrativa mediante lettera raccomandata e provvede ad informarlo degli eventuali istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare;

Articolo 11 SANZIONI

1. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni si rimanda alla normativa nazionale in materia di cui ai D.Lgss. nn.471/472/473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni ;
2. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.471/'97 come sostituito dall'art.16 del D.lgs.158/2015 le sanzioni **sono aumentate fino alla metà** nei confronti di chi, nei tre anni precedenti abbia commesso altra violazione della stessa indole;
3. L'aumento di cui al precedente comma 2) sarà suddiviso in tre parti da applicarsi in misura crescente in funzione del numero degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dello stesso contribuente nel triennio precedente.

Articolo 12 COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art.3 c.57 della legge 23.12.1996, n.662 "Finanziaria per l'anno 1997" come riportato nel D.Lgs. n.446/'97 art.59 lettera p) e da ultimo come stabilito anche al comma 6 dell'art.14 del D.Lgs.n.23/2011, una percentuale delle somme definitivamente accertate a seguito emissione avvisi accertamento IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione annuale di compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributi.

Articolo 13 VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.
2. In caso di versamento effettuato correttamente e nei termini ma di spettanza di altro Comune, su segnalazione del contribuente si provvede ad effettuare il giroconto al Comune interessato. Parimenti si riterrà validamente effettuato il versamento pervenuto da giroconto di altro Comune a favore del contribuente che ha tempestivamente versato l'imposta anche se a comune incompetente.

Articolo 14 DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario Responsabile IMU, su istanza motivata del contribuente, concede rateazioni degli importi dovuti a seguito notifica di atti sanzionatori secondo le condizioni di seguito indicate:

Importo singolo atto da € 700,00 e fino a € 1.500,00	Rateazione in max 6 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.
Importo singolo atto oltre € 1.500,00	Rateazione in max 12 quote bimestrali, la prima scadente nel termine originario dell'atto sanzionatorio e le successive a seguire, con applicazione di interessi legali a partire dal termine originario sopra indicato.

2. Il **mancato pagamento** di una delle rate **comporta la perdita del beneficio** e il pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;

Articolo 15
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia.

COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE A VALERE DAL 1/1/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Crevalcore, 23.04.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21
Data Seduta 28/04/2016

Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Sara Balduzzi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale.

Crevalcore, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
